

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1747)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1966 (V. Stampato n. 3188)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1966*

Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in
seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per l'anno 1963, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conse-

guite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1963, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.